

IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione lavoro

In persona del giudice unico di primo grado Dr. Mario De Ioris

visto il ricorso ex art. 28 l. n. 300/70 di cui al n. 17940 / 2023 R.g. di questo tribunale, promosso da

CIDA FUNZIONI CENTRALI - SEZ. CIDA FC SICUREZZA TRASPORTI,
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca
Colombaroni ed Enrico Perrella

(RICORRENTE)

NEI CONFRONTI DI

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (ENAC)

In persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaella Ciardo e Simone
De Giugno

(RESISTENTE)

Visti gli atti del procedimento e sentite le parti comparse all'udienza del 27.06.2023;
a scioglimento della riserva formulata a tale udienza, ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

Rilevato che con ricorso ex art. 28 l. n. 300/70 l'organizzazione sindacale in epigrafe indicata ha
adito questo tribunale per chiedere di:

- “1) accertare e dichiarare l'antisindacalità delle condotte poste in essere dall'Ente Nazionale per
l'Aviazione Civile, in p.l.r.p.t. così come descritte nella parte in fatto del presente atto;*
- 2) condannare e/o, comunque, ordinare all'Ente resistente la cessazione di tali condotte, con
rimozione degli effetti delle suddette condotte antisindacali e con ogni statuizione
conseguente/opportuna per la rimozione degli effetti della denunciata condotta antisindacale, ivi
compreso l'annullamento della disposizione di trasferimento della sede e del personale della
DOC”;*

rilevato che l'organizzazione sindacale ricorrente con l'azione intrapresa si è doluta della lesione ai
propri diritti e prerogative riconosciuti dalla legge e dalla contrattazione collettiva di cui essa era
firmataria, derivata dalla condotta tenuta dall'Enac che, nell'avviare un importante processo di
riorganizzazione dell'Ente e delle sue strutture, comportante tra l'altro la riorganizzazione delle
Direzioni Aeroportuali e delle Direzioni Operazioni, aveva: a) fornito alle oo.ss. “informative”



“meramente apparenti e/o fittizie, meramente formali e prive di alcuna connotazione sostanziale”, violando così le disposizioni di cui agli artt. 3 e ss. CCNL Area Funzioni Centrali 2016-2018 sul sistema delle relazioni sindacali, senza investire al riguardo l’Organismo paritetico per l’innovazione (Opi) previsto dall’art. 6 di detto CCNL, peraltro non ancora costituito; b) disposto in tale contesto lo spostamento della sede della Direzione Operazioni Centro (Doc), a partire dal 1°.06.2023, negli uffici posti al 7° piano della Torre Uffici dell’aeroporto di fiumicino da quella di Roma, Via Gaeta n. 3, con il conseguente trasferimento collettivo di tutti i dipendenti ivi addetti, nonché, a far data dal 12.06.2023, dei propri dirigenti sindacali [REDACTED] [REDACTED] senza aver acquisito a tal riguardo il preventivo nulla osta dell’O.S. di appartenenza;

rilevato che l’Enac ha resistito all’accoglimento del ricorso, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in merito alla richiesta di rimozione di provvedimenti amministrativi, quali l’*“annullamento della disposizione di trasferimento della sede e del personale della DOC”*, nonché la carenza del necessario requisito dell’intenzionalità della condotta antisindacale denunciata;

rilevato che l’Enac ha anche dedotto l’infondatezza nel merito delle contestazioni mosse da controparte, per aver essa reso alle oo.ss. le informazioni inerenti il progetto di riorganizzazione che stava intraprendendo in maniera rispettosa delle disposizioni dettate in proposito dalla legge e dalla contrattazione collettiva, le quali non prevedono la necessità di investire l’Organismo paritetico per l’innovazione, peraltro nel frattempo costituito e convocato per il 28 giugno 2023, ben prima, dunque, dell’entrata in vigore del Regolamento per l’organizzazione del personale e della nuova organizzazione, della quale non è stata ancora individuata la nuova decorrenza;

ritenuto che deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario in quanto l’atto di cui si è chiesta la rimozione, a maggior ragione se esaminato alla luce delle motivazioni addotte al riguardo dalla parte resistente, costituisce espressione del potere di gestione del rapporto di lavoro da parte dell’ente, come tale quindi giustiziabile proprio dinanzi al giudice ordinario, fermo rimanendo che non è qui in discussione l’atto in sé ma il procedimento che ha portato alla sua emissione, ed in particolare l’omissione dell’informativa sindacale che avrebbe dovuto precederne l’adozione, essendo questo uno dei profili censurati dall’azione intrapresa (per considerazioni analoghe v. pure per le condivisibili ragioni enunciate in altra decisione di questo Tribunale richiamata da parte ricorrente (Decreto del 27.02.2022 emesso tra le stesse parti in causa, confermato in sede di opposizione con sentenza del 10.05.2022));



ritenuto, in ogni caso, che al riguardo debba farsi applicazione del principio secondo cui *“l'intervenuta abrogazione, ad opera della L. n. 83 del 2000, art. 4, della L. n. 300 del 1970, art. 28, commi 6 e 7, esprime la volontà del legislatore che la regola della giurisdizione in materia di controversie promosse da sindacati ed aventi ad oggetto condotte antisindacali di pubbliche amministrazioni sia solo quella dettata, in termini inequivoci, dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 3, che devolve al giudice ordinario le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 28, senza più l'interferenza data dalla particolare ipotesi in cui l'associazione sindacale richieda anche la rimozione di un provvedimento incidente su posizioni individuali di dipendenti pubblici regolate ancora con atti amministrativi e non già con atti di gestione di diritto privato”* (v. in proposito Cass. civ. Sez. Unite Sent., 09/02/2015, n. 2359);

ritenuto inoltre che ai fini dell'ammissibilità del ricorso e del suo eventuale accoglimento non rileva il requisito della volontà di ledere i diritti sindacali, posto che il più recente e condivisibile orientamento di legittimità, superando i precedenti contrasti insorti soprattutto nella giurisprudenza di merito ed andando oltre le autorevoli opinioni dottrinarie richiamate da parte resistente, ha affermato che *“per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) è sufficiente che tale comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro, potendo sorgere l'esigenza di una tutela della libertà sindacale anche in relazione a un'errata valutazione del datore di lavoro circa la portata della sua condotta, così come l'intento lesivo del datore di lavoro non può di per sé far considerare antisindacale una condotta che non abbia rilievo oggettivamente tale da limitare la libertà sindacale “* (così Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 18/04/2007, n. 9250);

ritenuto, quanto al merito del ricorso, ed al profilo della correttezza dell'informazione sindacale resa dall'odierna resistente in ordine al processo di riorganizzazione da essa intrapreso, che dalla documentazione prodotta da entrambi le parti si può evincere che essa ha avviato al riguardo, in diversi momenti, un'interlocuzione con le oo.ss., attraverso riunioni con le stesse e con condivisione di documenti, in ordine a tale processo, il quale non risulta ancora compiutamente definito e concluso;

ritenuto però che, nonostante tale mancata definizione e conclusione, il processo di riorganizzazione in questione - che ha preso il via dalla delibera del Cda n. 29/2022 del 17.10.2022 con cui sono state



approvate le “Linee guida per il nuovo modello organizzativo dell’Enac”, condivise con le oo.ss. nella riunione con esse svoltasi il 31.3.2023 - si è già tradotto in un primo atto esecutivo, e cioè la nota Enac del 16.05.2023 prot. n. 62378 (doc. 13 allegata al ricorso);

rilevato che con tale nota è stato comunicato alle oo.ss. che la sede della Direzione Operazioni Centro *“sarà l’aeroporto di Fiumicino (Torre Uffici, piano settimo, dove è già stata appurata la disponibilità dei locali necessari)”*, prevedendosi contemporaneamente che *“la sede sopra individuata sarà operativa a decorrere dal 1 giugno 2023 con conseguente disponibilità degli uffici ora assegnati alla Direzione Operazioni Centro presso l’edificio di via Gaeta 3. La Direzione Sicurezza e Logistica fornirà il supporto organizzativo ed operativo”*;

ritenuto che dal tenore di tale comunicazione risulta in maniera inequivoca che con essa è stato disposto un vero e proprio trasferimento della Direzione operazioni centro dalla sede di Roma a quella di Fiumicino Aeroporto, non avendo altrimenti senso la previsione della necessità di un supporto organizzativo ed operativo della Direzione Sicurezza e Logistica e della circostanza della *“conseguente disponibilità degli uffici assegnati in Roma alla Direzione operazioni centro”*;

ritenuto che parte resistente, pur avendo ridimensionato la portata di una tale comunicazione, e degli effetti ad essa conseguenti, con la deduzione della limitazione degli spostamenti dei dipendenti in ragione della implementazione del lavoro da remoto e dello smart working, non ha affatto dedotto che ciò avrebbe riguardato tutti i dipendenti in servizio presso la predetta Direzione operazioni centro negli uffici di via Gaeta 3, per l’intera durata della loro prestazione lavorativa, non escludendo quindi che gli stessi, nel dover rendere quest’ultima, in tutto o in parte, presso la nuova sede di Fiumicino, dovessero spostarsi fisicamente presso di questa;

rilevato altresì che parte resistente non ha contestato la già avvenuta operatività di detto trasferimento, che ha coinvolto anche i tre dirigenti sindacali indicati in ricorso;

ritenuto che, diversamente da quanto dedotto da parte resistente, il predetto spostamento di sede è stato ritenuto una misura da attuarsi nell’ambito del processo di riorganizzazione in precedenza richiamato, e che è stato presentato come tale;

ritenuto che a tale conclusione deve pervenirsi in base all’inequivoco tenore letterale della predetta comunicazione che contiene espressioni oltremodo significative nel senso sopra indicato, quali *“ai*



fini di una completa attuazione del nuovo modello organizzativo, è necessario uniformare la dislocazione delle sedi delle Direzioni operazioni con quelle delle Direzioni aeroportuali. Pertanto la sede della Direzione operazioni centro, struttura che come ricordato costituirà insieme alla direzione aeroportuale Lazio la nuova direzione territoriale laziale, sarà l'aeroporto di Fiumicino", precedute da una premessa che richiama esplicitamente il nuovo modello organizzativo incentrato sulla sintesi delle funzioni e delle attività attribuite alle Direzioni aeroportuali ed alle Direzioni operazioni;

rilevato che in alcuna comunicazione intervenuta prima della sua costituzione in questo giudizio l'odierna resistente ha mai motivato lo spostamento della Direzione operazioni centro con ragioni connesse alla necessità di svolgere lavori di ristrutturazione che hanno coinvolto la sede della Direzione Generale dell'ENAC posta in via Castro Pretorio 118, dislocata in tre plessi contigui, fra cui la sede di via Gaeta 3, cosicché tali lavori non possono considerarsi la causa di detto spostamento;

ritenuto pertanto che il predetto spostamento, nonostante costituisse una misura attuativa del progetto di organizzazione intrapreso dall'ente resistente, è stato disposto in assenza di qualsivoglia preventiva informativa sindacale e, anzi, dopo che alle oo.ss. erano state date comunicazioni di segno assolutamente diverso, come avvenuto in occasione della già citata riunione del 31.03.2023, nel corso della quale l'ente ha condiviso con le oo.ss. un documento a firma del direttore generale, denominato "*Informativa per il Consiglio di Amministrazione*" avente ad oggetto "*Il nuovo modello organizzativo dell'ENAC*" (doc. 10 e 11 allegati al ricorso), in cui si precisava che l'assorbimento delle Direzioni Operazioni all'interno delle Direzioni Aeroportuali di Roma, Milano-Malpensa, Napoli, Venezia e Torino "*non comporta alcun spostamento di personale in quanto il personale professionista che attualmente svolge la propria attività presso le D.O. rimarrà nella medesima sede territoriale*";

ritenuto che l'aver disposto il predetto spostamento senza averne dato una informazione preventiva alle oo.ss., dopo che erano state fornite invece rassicurazioni di segno contrario, costituisca violazione del loro diritto ad avere un'informazione sulle determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, che, seppure assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, devono comunque essere oggetto ("*fatte salve*") di informazione ai sindacati e delle ulteriori forme di



partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9 (v. art 5, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001);

rilevato che né le pertinenti disposizioni di legge, né quelle della contrattazione collettiva, definiscono in maniera specifica e puntuale il contenuto di tale diritto di informativa, dando l'art 4 del ccnl Funzioni centrali una definizione, per così dire, teleologica, di esso, prevedendo infatti che *“l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'amministrazione, ai soggetti sindacali di cui all'art. 7, comma 2 al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla”*, con la precisazione che *“L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 7 comma 2, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.”*;

ritenuto pertanto che, per le ragioni dianzi evidenziate, in ordine all'anzidetto spostamento di sede non è stata data un'informativa idonea, nei tempi, modi e contenuti, a consentire ai suoi destinatari di procedere ad una valutazione dell'impatto potenziale delle misure di organizzazione da adottare, né di poter esprimere osservazioni e proposte al riguardo, non essendo mai stato segnalato che il nuovo modello organizzativo perseguito dall'ente producesse anche l'effetto di determinare lo spostamento della sede della Doc da Roma, via Gaeta 3, a Fiumicino Aeroporto, avendolo, anzi, esplicitamente escluso;

ritenuto pertanto che la condotta in tal modo tenuta dall'odierna resistente è stata tale da ledere i diritti dell'organizzazione sindacale ricorrente, e che ad analoghe conclusioni può giungersi anche per quel che concerne l'omessa investitura dell'Opi in ordine al progetto del nuovo modello organizzativo;

ritenuto infatti che l'Opi, per come è configurato dall'art. 6 del ccnl anzidetto, costituisce una delle ulteriori forme di partecipazione cui fa riferimento l' art 5, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001), che l'o.s. ricorrente ha chiesto di coinvolgere nell'esame del progetto anzidetto (v. diffida del 27.5.2023 di cui al doc. n. 22 allegato al ricorso), senza aver avuto una positiva risposta al riguardo;

ritenuto che l'esame del suddetto progetto, rientra in pieno nell'ambito delle competenze dell'Opi, in considerazione della ampia ed omnicomprensiva formula che è stata utilizzata dalle parti collettive per prevedere la sua istituzione, essendo stato stabilito che esso *“realizza.... una modalità*



relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di categoria titolari della contrattazione integrativa su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo”, che “è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione, innovazione anche tecnologica e miglioramento dei servizi..... al fine di formulare proposte all'amministrazione o alle parti negoziali della contrattazione integrativa”, e che esso “si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l'amministrazione o le organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 2, lett. a), manifestino un'intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale” (v. art. 6 CCNL cit.);

ritenuto pertanto che, diversamente da quanto dedotto dalla resistente, i compiti dell'Opi non possono essere limitati all'esame di progetti inerenti al miglioramento dei servizi o allo smart working, questione quest'ultima che costituisce l'unico argomento posto all'ordine del giorno della sua convocazione disposta per il 28.6.2023, nonostante la predetta richiesta dell'o.s. ricorrente del 27.5.2023;

ritenuto pertanto che - considerata la non ancora avvenuta conclusione del processo di riorganizzazione avviato dalla resistente, che non si è ancora tradotta in alcuna misura attuativa esecutiva, fatta eccezione per il predetto spostamento di sede della Doc, con spostamento dei dipendenti addetti alla sede di Via Gaeta 3, ivi compresi i tre dirigenti sindacali di cui al ricorso - possa costituire misura idonea a rimuovere gli effetti lesivi dei diritti dell'o.s. ricorrente la sospensione di tale spostamento fino a che l'Enac non abbia fornito alle oo.ss. aventi diritto una informazione completa di tutte le ricadute del progetto di nuovo modello organizzato che intende realizzare sulle sue strutture e sui rapporti di lavoro dei lavoratori coinvolti, e non abbia investito l'Opi dell'esame di tale progetto;

ritenuto che, perché tale informazione possa ritenersi completa, ed idonea a consentire ai soggetti sindacali destinatari di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare e di esprimere osservazioni e proposte, essa debba estendersi anche al documento di analisi completo elaborato dalla Luiss Business school, del quale è stata fornita un'informativa solo per estratto, non potendosi escludere che in esso siano indicati gli elementi per i quali è necessario/opportuno procedere, nella prospettiva dell'assorbimento delle Direzioni Operazioni in quelle aeroportuali, anche allo spostamento delle sedi delle prime presso quelle delle seconde;



ritenuto infine che deve considerarsi lesiva dei diritti dell'organizzazione ricorrente anche il già menzionato trasferimento dei dirigenti sindacali [REDACTED] da Roma, via Gaeta 3, a Fiumicino aeroporto;

rilevato infatti che parte resistente non ha contestato la qualifica di dirigenti sindacali dei soggetti dianzi indicati, se non sotto il profilo della loro mancata elezione quali componenti delle rsa ai sensi dell'art. 22 l. n. 300/70;

ritenuto però che la lesione denunciata dalla ricorrente, e cioè il loro trasferimento senza richiesta del nulla-osta dell'o.s. di appartenenza, è stata fatta valere non solo in violazione dell'art. 22 cit., ma anche della previsione di cui all'art. 20, comma 4, del CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali del 4 dicembre 2017, che prevede la necessità di analogo nulla osta anche per i dirigenti sindacali di cui all'art. 3, fra cui devono ritenersi rientrare anche gli ingeneri [REDACTED], ai sensi della lettera e) dell'art. 3 cit. (v. documentazione in atti);

ritenuto infatti che con il termine "trasferimento", preso in considerazione dall'art. 20, comma 4, del CCNQ cit., debba intendersi, in linea con la giurisprudenza formatasi in tema di interpretazione dell'art. 2103 c.c., uno spostamento dalla sede lavorativa che, per assumere carattere di definitività, si differenzia dalla trasferta e dalla missione che, di contro, si caratterizzano per il fatto che l'allontanamento dalla sede assume una durata meramente temporanea ancorché indeterminata, seppure determinabile con l'esaurimento dello scopo per il quale il suddetto spostamento è stato disposto (cfr. ex plurimis: Cass. 5 ottobre 1998 n. 9870; Cass. 14 agosto 1998 n. 8004; Cass. 22 agosto 1997 n. 7872);

rilevato che è incontestata la natura definitiva dello spostamento della sede lavorativa degli ingeneri [REDACTED] cosicchè per esso deve ritenersi necessario il nulla osta preventivo dell'o.s. di appartenenza, in alcun modo richiesto dall'odierna resistente, con conseguente lesione dei diritti della prima;

ritenuto che in ordine a tale lesione possa costituire misura idonea a rimuovere gli effetti pregiudizievoli dei diritti dell'o.s. ricorrente l'annullamento dello spostamento del luogo di lavoro dei predetti dirigenti sindacali da Roma, via Gaeta 3, a Fiumicino aeroporto, in quanto il preventivo



nulla osta dell'o.s. di appartenenza costituisce requisito di validità dello spostamento della sede lavorativa del dirigente sindacale;

ritenuto che alla luce delle considerazioni di cui sopra il ricorso possa essere accolto nei termini in precedenza evidenziati e sintetizzati in dispositivo;

ritenuto che la regolazione delle spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo in assenza di dichiarazione di valore, debba seguire la soccombenza;

P.Q.M.

Ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:

accoglie il ricorso e per l'effetto:

sospende lo spostamento della sede della Direzione operazioni Centro da Roma, via Gaeta 3, a Fiumicino Aeroporto, ed il connesso spostamento dei dipendenti ivi addetti, disposta con nota Enac del 16.05.2023 prot. n. 62378, fino a che l'Enac non abbia fornito alle oo.ss. aventi diritto una informazione completa di tutte le ricadute, sulle sue strutture e sui rapporti di lavoro dei lavoratori coinvolti, del progetto di nuovo modello organizzativo che intende realizzare, e fino a che non abbia investito l'Organismo paritetico per l'innovazione dell'esame di tale progetto;

ordina all'Enac di fornire alle predette oo.ss. detta informazione comprensiva anche del documento di analisi completo elaborato dalla Luiss Business school, del quale è stata fornita un'informativa solo per estratto;

annulla lo spostamento del luogo di lavoro dei dirigenti sindacali [REDACTED]

[REDACTED] da Roma, via Gaeta 3, a Fiumicino aeroporto;

condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite dalla stessa sostenute, liquidate in euro 3000,00, oltre iva e cpa come per legge.

Si comunichi alle parti costituite.

Roma 30.06.2023

IL GIUDICE
Mario De Ioris



